


## REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE



## Sommario

1. Attivazione della procedura .....	3
2. Nomina del mediatore .....	3
3. Oneri delle parti.....	4
4. Obblighi del mediatore .....	4
5. Indennità .....	4
6. Confidenzialità .....	6
7. Presenza delle parti e rappresentanza .....	6
8. Luogo di svolgimento degli incontri .....	6
9. Svolgimento incontri.....	7
10. Proposta .....	7
11. Conclusione della mediazione .....	7
12. TABELLA DELLA INDENNITA' .....	9

## **.1 Attivazione della procedura**

La parte di una lite che intende iniziare una mediazione può farlo inoltrando la relativa domanda redatta su supporto cartaceo via fax al n. 0737-636121, a mezzo raccomandata o mediante deposito diretto presso la sede legale dell'Organismo in Camerino, Via Pallotta, 15.

Per la redazione della domanda la parte può utilizzare il modello pubblicato sul sito <http://mediazione.serviziprofessionali.org/>.

In ogni caso la domanda deve contenere:

- 1) Il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa;
- 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

## **.2 Oneri delle parti**

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- e) la determinazione del valore della controversia;
- f) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

## **.3 Indennità**

1. Le indennità dovute dalle parti, determinate secondo le previsioni del D.M. 180/2010, sono riportate nella tabella in calce a questo regolamento.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre i.v.a. che è versato dall'istante al momento del deposito

- della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
  4. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
  6. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. L'intero importo dovrà, comunque, essere corrisposto prima della conclusione del procedimento di mediazione.
  7. L'indennità dovuta è ridotta:
    - a) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;
    - b) ad euro quaranta, oltre i.v.a. per il primo scaglione e ad euro cinquanta oltre i.v.a. per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotta la mediazione partecipa al procedimento.
  8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo e in caso di formulazione della proposta.
  9. E' facoltà dell'Organismo:
    - a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
    - b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
  10. L'organismo ogni due anni ridetermina l'ammontare delle indennità.
  11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal scopo la parte dovrà depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione potrà essere autenticata dal mediatore medesimo o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre a pena d'inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
  12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso di cui al punto 8) dovrà svolgere la sua attività gratuitamente. Laddove le condizioni dette ricorrano solo per talune parti, il mediatore riceverà un'indennità ridotta, in misura corrispondente alle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
  13. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
  15. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  14. Il mancato pagamento delle spese di mediazione integra giusta causa di recesso da parte dell'Organismo.
  15. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
  16. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  17. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico

centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

18. Il compenso spettante per la mediazione verrà incassato dall'Organismo che, provvederà a dividerlo con il mediatore in base agli accordi intervenuti.

#### **.4 Nomina del mediatore**

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Organismo.

2. La lista dei mediatori è disponibile a richiesta delle parti.

3. La scelta viene effettuata:

- tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore .

- l'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;

- se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

4. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.

5. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di mediatori, l'organismo effettuerà una selezione dei candidati attraverso un colloquio finalizzato ad individuare le specifiche conoscenze tecniche individuali anche tenuto conto del curriculum di studi e/o professionali. I mediatori così selezionati verranno inserite in apposite liste diversificate per specializzazioni e materie.

7. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di mediatore il criterio di assegnazione dovrà tener conto oltre che della specifica competenza del settore del soggetto anche della sede territoriale di svolgimento della mediazione.

8. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

#### **.5 Obblighi del mediatore**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. Il mediatore designato ai sensi dell'art. 3, prima di dar corso alla mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.

3. Il mediatore è tenuto in corso di mediazione a tutelare una libera formazione della determinazione delle parti e ad evitare di condizionare le stesse sulla base di propri convincimenti, opinioni, pregiudizi. Il mediatore segnalerà a al responsabile dell'Organismo qualsiasi eventuale motivo che possa, agli occhi delle parti, pregiudicare la sua indipendenza e neutralità.

4.3 Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi

direttamente dalle parti.

## **.6 Confidenzialità**

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura, suggerimenti, informazioni o circostanze che sono state espresse dalle altre parti durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
6. Il mediatore mantiene la riservatezza sia sulle informazioni ricevute durante le sessioni riservate svolte sia durante gli incontri di persona, sia su quelle ricevute per via telefonica, telematica o in qualsiasi altra forma in occasioni e situazioni diverse dagli incontri di mediazione.

## **.7 Presenza delle parti e rappresentanza**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
2. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
4. Qualora la mediazione abbia ad oggetto una delle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010, le parti dovranno essere assistite da un avvocato di propria fiducia come previsto dall'art. 8 del d. lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. In assenza dell'avvocato anche di una sola delle parti, salvo diverso accordo di tutte le parti, il mediatore emetterà verbale in cui verrà dato atto di detta assenza e della conseguente impossibilità di procedere alla ricerca di un accordo.

## **.8 Luogo di svolgimento degli incontri**

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo.
2. Gli incontri di mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso l'uso del telefono e/o con modalità telematiche, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, la posta elettronica e/o la videoconferenza.  
L'uso della forma telematica potrà avvenire solo per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma di volta in volta utilizzata garantirà il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza gradite e concordate fra tutte le parti.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati

nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

## **.9 Svolgimento incontri**

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri sia congiunti che separati con le parti.

2. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti anche eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

## **.10 Proposta**

1. Qualora disponga degli elementi necessari e siano presenti tutte le parti invitate, il mediatore può formulare, anche nel corso del primo incontro, una proposta di conciliazione anche su richiesta anche di una sola parte. Il mediatore non potrà emettere proposte se almeno una delle parti non gliene faccia richiesta

2. Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

3. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

4. La Segreteria o il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

5. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

6. Il mediatore si riserva il diritto di non emettere alcuna proposta se essa è vietata da una clausola contrattuale di mediazione.

7. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

## **.11 Conclusione della mediazione**

1. Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
  - b) quando le parti raggiungono l'accordo;
  - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
  - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
  - e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;
  - f) per l'assenza anche di un avvocato di una delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal registro non hanno effetti sul procedimento in corso.
3. Se è raggiunto l'accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

## **.12 Verbalizzazione**

Nessuna dichiarazione o affermazione rilasciata nelle sessioni congiunte o separate può essere registrata o verbalizzata.

Le parti possono richiedere un verbale di rinvio qualora venga concordato un differimento o una prosecuzione degli incontri, ma il mediatore non è obbligato ad emetterlo se almeno una parte non lo richiede espressamente.

Nell'ipotesi di mediazione cd. obbligatoria, ossia nei casi in cui la proposizione di un tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità come previsto dall'art 5 del d. lgs. 28/2010, qualora una delle parti, benché presente agli incontri, non si assista da un avvocato, il mediatore procederà alla redazione di un verbale di esito negativo, salvo che tutte le altre parti chiedano espressamente al mediatore di procedere egualmente. In tale ipotesi le parti riconoscono e si assumono ogni responsabilità per qualunque conseguenza negativa derivante dall'assenza dell'avvocato, quale ad esempio, in maniera esemplificativa e non tassativa:

- il fatto che in un eventuale successivo giudizio il giudice dovesse ritenere non verificata la condizione di procedibilità con l'ulteriore effetto che le parti dovranno nuovamente ripetere il tentativo di conciliazione;
- il fatto che l'accordo o la procedura possano essere ritenute invalide, nulle o inefficaci.



### .13 TABELLA DELLA INDENNITA'

Spese fisse di avvio del procedimento: €. 40,00 + Iva

Alle spese di avvio del procedimento vanno aggiunte le spese in tabella. Gli importi sono i.v.a. Esclusa.

Valore	Indennità base	Indennità con maggiorazione per raggiungimento accordo (1/4 ex art. 16, c. 4 lett. b)	Indennità con maggiorazione per proposta (1/5 ex art. 16, c. 4 lett. c)	Indennità con maggiorazione per raggiungimento accordo e proposta
Fino a € 1.000	€ 42,00	(€ 10,50) € 52,50	(€ 8,40) € 50,40	€ 60,90
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00	(€ 21,50) € 107,50	(€ 17,20) 103,20	€ 124,70
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00	(€ 40,00) 200	(€ 32,00) € 192,00	€ 232,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00	(€ 60,00) € 300	(€ 48,00) € 288,00	€ 348,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00	(€ 100,00) 500,00	(€ 80,00) € 480,00	€ 580,00
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00	(€ 166,50) € 832,50	(€ 133,20) € 799,20	€ 965,70
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.300,00	(€ 325,00) € 1.625,00	(€ 260,00) € 1.561,00	€ 1.885,00
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 2.500,00	(€ 625,00) € 3.125,00	(€ 500,00) € 3.000,00	€ 3.625,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 3.400,00	(€ 850,00) € 4.250,00	(€ 680,00) € 4.080,00	€ 4.930,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 5.600,00	(€ 1.400,00) € 7.000,00	(€ 1.120) € 6.720,00	€ 8.120,00
Indeterminabile inferiore a € 50.000	€ 395,00	(€ 98,75) € 493,75	(€ 79,00) € 474,00	€ 572,75
Indeterminabile superiore a € 50.000	€ 660,00	(€ 165,00) € 825,00	(€ 132,00) € 792,00	957,00